



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO n.1 = 06129 PERUGIA

CENTRALINO: 075 5069611

FAX: 075 5069631

mailbox: cru@figc.it



Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010

**IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:**

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE CON SQUADRE GIOVANILI A TORNEI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO, DELLE SOCIETA':

A.S.D. PETRIGNANO

Preso atto del parere favorevole espresso dal Settore Giovanile e Scolastico, si autorizza la Società A.S.D. PETRIGNANO a partecipare al Torneo:

Torneo Internazionale all'Estero:

«MEDITERRANEO II»

Periodo:

dal 02.04.2010 al 04.04.2010

Luogo di svolgimento:

Blanes Tordera (Spagna)

Categoria di partecipazione:

Giovanissimi

* * * * *

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1) - RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Con nota del 3 marzo 2010, prot.20.5112/BB, inviata in copia conoscenza anche alla attenzione dei Presidenti dei Comitati Regionali, il Settore Giovanile e Scolastico ha segnalato casi di organizzazione di raduni di giovani calciatori programmati da sedicenti Agenzie di calcio le quali, oltre a non assicurare le tutele previste dai vigenti regolamenti, esigono quote di partecipazione di varia entità, promettendo la presenza in campo di Osservatori e Dirigenti di Società blasonate.

A tale riguardo, si invita cortesemente a voler sensibilizzare le rispettive Società in ordine al corretto compimento delle procedure previste per l'organizzazione dei raduni riservati ai giovani calciatori, attenendosi allo scrupoloso rispetto delle modalità e della tempistica di cui al Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. relativo alla corrente stagione sportiva 2009/2010.

* * * * *

2) - COMUNICATO UFFICIALE N.123

COPPA ITALIA DILETTANTI 2009/2010

PRIMO TURNO

RISULTATI GARE DEL 10 MARZO 2010

GIRONE A	SANTHIA' – SEREGNO 1913	0 - 0	
GIRONE B	BOLZANO 1996 – MIRANESE	N.D.	vedi decisioni G.S.
GIRONE C	TUTTOCUOIO – IL SENIO ALFONSINE	N.D.	vedi decisioni G.S.
GIRONE D	FERMANA – VOLUNTAS SPOLETO	0 - 0	
GIRONE E	VIGOR CISTERNA – PORTOTORRES	2 - 1	
GIRONE F	SPAL LANCIANO – CAPRIATESE BOYS CE	1 - 1	
GIRONE G	FORTIS MURGIA – EBOLITANA 1925	2 - 1	
GIRONE H	RENDE – CAMPOBELLO DI LICATA	1 - 0	

Sulla base dei risultati predetti, nonché delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo della L.N.D., le successive gare vengono fissate come da programma di seguito riportato:

mercoledì 17 marzo 2010 ore 15.00

Girone A: SANREMESE 1904 – SANTHIA'	Stadio Comunale di Sanremo (IM)
Riposa: SEREGNO 1913	
Girone B: BOLZANO 1996 – MIRANESE	Stadio "Druso" di Bolzano (BZ)
Riposa: MONFALCONE	
Girone C: TUTTOCUOIO – IL SENIO ALFONSINE	Stadio Comunale "Leporaia" – Ponte a Egola - San Miniato (PI)
Girone E: PORTOTORRES – VIGOR CISTERNA	Campo Comunale n. 1 Piazza Cagliari 1970 - Viale delle Vigne - Porto Torres (SS)
Girone F: CAPRIATESE BOYS CE – SPAL LANCIANO	Campo "M. Castaldi" di Roccaravindola (frazione di Montaquila) (IS) in erba sintetica
Girone G: EBOLITANA 1925 – NARDO'	Campo "Massaioli" – Eboli (SA)
Riposa: FORTIS MURGIA	
Girone H: CAMPOBELLO DI LICATA – RENDE	Campo "Dino Liotta" di Licata (AG)

mercoledì 24 marzo 2010 ore 15.00

Girone A: SEREGNO 1913 – SANREMESE 1904	Stadio Comunale "Ferruccio" – Seregno (MI)
Riposa: SANTHIA'	
Girone B:	2ª gara triangolare
Girone C: IL SENIO ALFONSINE – TUTTOCUOIO	Campo "Brigata Cremona" – Alfonsine (RA)
Girone D: VOLUNTAS SPOLETO – FERMANA	Campo Comunale di Spoleto (PG)
Girone G: NARDO' – FORTIS MURGIA	Campo Comunale "Giovanni Paolo II" – Nardò (LE)
Riposa: EBOLITANA 1925	

mercoledì 31 marzo 2010 ore 15.00

Girone B:	3ª gara triangolare
-----------	---------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione dell'11 marzo 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

GARA BOLZANO 1996 – MIRANESE DEL 10 MARZO 2010

Il Giudice Sportivo,

- esaminati gli atti osserva:
risulta dall'attestazione dei Carabinieri della Stazione di Mirano che nella giornata fissata per la disputa della gara di cui in epigrafe, le condizioni atmosferiche (copiosa nevicata che aveva reso impraticabile le strade, in alcuni tratti già ghiacciate) erano tali da non consentire " in sicurezza" la trasferta della squadra MIRANESE nella città di Bolzano. Tale circostanza, valutata congiuntamente alle notizie di stampa, radio e TV, relative alla eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla penisola, ed all'allerta della protezione civile, rendono evidente la sussistenza di una causa di forza maggiore, tale cioè da precludere alla Società MIRANESE la possibilità di raggiungere Bolzano se non mettendo a rischio la incolumità dei componenti la squadra

P.Q.M.

Sussistendo una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F. si trasmettono gli atti alla Segreteria della L.N.D. per quanto di competenza.

GARA TUTTOCUOIO – IL SENIO ALFONSINE DEL 10 MARZO 2010

Il Giudice Sportivo,

- esaminati gli atti osserva:
risulta dall'attestazione dei carabinieri della Stazione di Alfonsine che, fin dalle 8.30 del 10 marzo 2010, le condizioni atmosferiche erano tali da sconsigliare il viaggio della squadra da Alfonsine a Ponte a Egola, a causa della neve. Tale circostanza, valutata congiuntamente alle notizie di stampa, radio e TV, relative alla eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla penisola, ed all'allerta della protezione civile, rendono evidente la sussistenza di una causa di forza maggiore, tale cioè da precludere alla Società IL SENIO ALFONSINE la possibilità di raggiungere Ponte a Egolo se non mettendo a rischio la incolumità dei componenti la squadra

P.Q.M.

Sussistendo una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F. si trasmettono gli atti alla Segreteria della L.N.D. per quanto di competenza.

SOCIETA'

AMMENDE

Euro 700,00 (FERMANA)

Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo: - introdotto e utilizzato materiale pirotecnico all'interno dello spazio loro riservato (3 fumogeni); - insultato e minacciato un A.A.;
- lanciato all'indirizzo del medesimo un tappo di plastica senza tuttavia colpirlo. (RAA – RCdC)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MONZA ALDO (SEREGNO 1913) Uscito dall'area tecnica per protestare contro il Direttore di Gara pronunciava nella circostanza espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA

TOMMASO NAPOLI (CAMPOBELLO DI LICATA) Uscito dalla propria area tecnica si avvicinava alla panchina della Società avversaria e rivolgeva frasi irrispettose all'indirizzo dell'Allenatore.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

DI GIROLAMO IGNAZIO	FORTIS MURGIA	PARISI ALESSANDRO	VIGOR CISTERNA
CANNILLO IVAN	FORTIS MURGIA	CANNARIATO MATTEO	VIGOR CISTERNA
MARGIOTTA VINCENZO	FORTIS MURGIA	LUNGHEU LORENZO	PORTOTORRES
MANZI CIRO	EBOLITANA 1925	PIEMONTESE ANDREA	RENDE
MOLLO ROBERTO	EBOLITANA 1925	TRIPODI ALESSANDRO	RENDE
PECORA LUCA	EBOLITANA 1925	GUIDO PASQUALINO	RENDE
ARIEZZO DAVIDE	SANTHIA'	GIULIODORI MARCO	FERMANA
BALDI MATTEO	SANTHIA'	CRISTOFARI REMIGIO	FERMANA
GRASSI DANIELE	SEREGNO 1913	ANGELINI FEDERICO	FERMANA
CAPRINI ALESSANDRO	SEREGNO 1913	MOAURO MARCO	SPAL LANCIANO
FAGONE PULICE SALVATORE	CAMPOBELLO DI LICATA	VITONE FABRIZIO	SPAL LANCIANO
BONANNO MARCO	CAMPOBELLO DI LICATA	CAMPLI LUCA	SPAL LANCIANO
MANGANELLO FRANCO	CAMPOBELLO DI LICATA	RONCONE ALESSANDRO	CAPRIATESE BOYS
DI SALVO ANDREA	CAMPOBELLO DI LICATA	CROGNALE ANTONELLO	CAPRIATESE BOYS
ROMANI VINCENZO	VOLUNTAS SPOLETO	CARRATURO CARMINE	CAPRIATESE BOYS
CALAMITA LEANDRO JESUS	VOLUNTAS SPOLETO		

Il Giudice Sportivo della L.N.D.
(Dott. Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 26 marzo 2010.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
MASSIMO CIACCOLINI

IL PRESIDENTE
CARLO TAVECCHIO

* * * * *

3) - CIRCOLARE N°47

5 marzo 2010
2214/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2006, 2007 e 2008 PUBBLICATA LA LEGGE CHE STABILISCE AL 30 APRILE 2010 IL TERMINE PER GLI ADEMPIMENTI.

Si fa seguito alla Circolare n.46 del 22 febbraio 2010 di questa Lega Nazionale Dilettanti per comunicare che nel Supplemento Ordinario n.39/L alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2010, è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n.25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, (cd. "decreto milleproroghe").

L'art.1, comma 23-quaterdecies della legge n.25/2010, stabilisce al 30 aprile 2010 il termine entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche - che erano state escluse dal beneficio per gli anni 2006, 2007 e 2008 per non aver tempestivamente inviato al CONI, entro il 15 maggio 2009, la prescritta dichiarazione

sostitutiva - devono inviare al competente Ufficio CONI, con raccomandate A/R, le dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al riparto del 5 per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008, corredate di copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica richiedente.

Sulle modalità relative, si richiama integralmente il contenuto della Circolare di questa L.N.D. n.46 di questa Lega, presente sul sito www.lnd.it.

In particolare, i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive (mod. B per l'anno 2006, mod. C per il 2007 e mod. D per il 2008) possono essere richiesti al Centro Servizi della L.N.D. Servizi (telefono 06 32822431 o via email a centro.servizi@postalnd.it) che potrà provvedere, se del caso, anche all'elaborazione delle dichiarazioni stesse.

Si richiama ancora una volta l'attenzione sulla improrogabilità del termine del 30 aprile 2010 per l'invio delle raccomandate al CONI e sulla preclusione all'ammissione al beneficio nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive non siano corredate della copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'associazione. A tale riguardo, a titolo cautelativo, si consiglia di inviare una copia del documento per ciascuna delle dichiarazioni sostitutive che, si ritiene, debbano, sempre a titolo cautelativo, essere inviate con distinte raccomandate per ciascuna annualità.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
MASSIMO CIACCOLINI

IL PRESIDENTE
CARLO TAVECCHIO

3). - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1) - RADUNO – TERNANA CALCIO S.P.A.

Con riferimento al C.U. n.1/F.I.G.C. – S.G. e S. (2009/2010), il Comitato Regionale Umbria, autorizza la Società **TERNANA CALCIO S.P.A.** ad organizzare, in proprio un raduno per giovani calciatori,

nati negli anni 1995 e 1996,

tenendo in dovuta considerazione gli impegni scolastici, il raduno stesso, non può iniziare prima delle ore 15,00 del giorno:

LUNEDI' 15 MARZO 2010
presso l'antistadio "L. LIBERATI"
Via dello Stadio - TERNI

Si ricorda alla Società organizzatrice che al raduno potranno partecipare i giovani calciatori, che rispondono ai seguenti requisiti:

- calciatori che abbiano residenza nella regione in cui viene svolto il raduno o in provincia limitrofa anche se appartenente a regione diversa;

- calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12.mo anno di età e che per fascia d'età appartengono al massimo alla categoria Allievi;
- i giovani calciatori devono essere muniti di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza.
- è fatto divieto assoluto il coinvolgimento di persone non tesserate per la società richiedente il raduno, che non potranno avere accesso agli spogliatoi, né tantomeno al rettangolo di gioco;
- al rettangolo di gioco ed agli spogliatoi potranno avere accesso soltanto le persone segnalate dalla società richiedente il raduno, purché tesserata per la stessa.

Questo Comitato Regionale eserciterà in ogni caso una vigilante azione di controllo circa il rispetto della normativa **(v. già citato C.U. n.1/F.I.G.C.-S.G.S.)**.

Eventuali inadempienze comporteranno provvedimenti disciplinari a carico della società richiedente il raduno, di quelle partecipanti e degli stessi atleti.

Il Dirigente responsabile del raduno:

TERNANA CALCIO S.P.A.

SIG. MASSIMO PICOTTI.

* * * * *

2) - RADUNO – UDINESE CALCIO S.P.A. / A.S.D. SPORTING TERNI

Con riferimento al C.U. n.1/F.I.G.C. – S.G. e S. (2009/2010), il Comitato Regionale Umbria, autorizza la Società A.S.D. SPORTING TERNI ad organizzare, per conto della Società UDINESE CALCIO S.P.A., un raduno per giovani calciatori,

nati negli anni 1994, 1995 e 1996,

tenendo in dovuta considerazione gli impegni scolastici, il raduno stesso, non può iniziare prima delle ore 15,00 del giorno:

LUNEDI' 22 MARZO 2010
presso il Campo Sportivo "S. Antonio"
Via Ettore Proietti Divi - TERNI

Si ricorda alle Società organizzatrici che al raduno potranno partecipare i giovani calciatori, che rispondono ai seguenti requisiti:

- calciatori che abbiano residenza nella regione in cui viene svolto il raduno o in provincia limitrofa anche se appartenente a regione diversa;
- calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12.mo anno di età e che per fascia d'età appartengono al massimo alla categoria Allievi;
- i giovani calciatori devono essere muniti di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza.
- è fatto divieto assoluto il coinvolgimento di persone non tesserate per le società richiedenti il raduno, che non potranno avere accesso agli spogliatoi, né tantomeno al rettangolo di gioco;
- al rettangolo di gioco ed agli spogliatoi potranno avere accesso soltanto le persone segnalate dalle società richiedenti il raduno, purché tesserate per le stesse.

Questo Comitato Regionale eserciterà in ogni caso una vigile azione di controllo circa il rispetto della normativa **(v. già citato C.U. n.1/F.I.G.C.-S.G.S.)**.

Eventuali inadempienze comporteranno provvedimenti disciplinari a carico delle società richiedenti il raduno, di quelle partecipanti e degli stessi atleti.

I Dirigenti/Tecnici responsabili del raduno sono:

**UDINESE CALCIO S.P.A.
A.S.D. SPORTING TERNI**

**SIGG. SERGIO INNOCENTI e ANGELO TREVISAN;
SIGG. SAVERIO GIACCHETTI e ALBERTO MARCONI.**

* * * * *

3) - RADUNO – GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. / A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

Con riferimento al C.U. n.1/F.I.G.C. – S.G. e S. (2009/2010), il Comitato Regionale Umbria, autorizza la Società A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO ad organizzare, per conto della Società **GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.**, un raduno per giovani calciatori,

nati negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

tenendo in dovuta considerazione gli impegni scolastici, il raduno stesso, non può iniziare prima delle ore 15,00 del giorno:

VENEDI' 16 APRILE 2010
presso il Campo Sportivo "Flaminio"
Loc. Tre Madonne – Spoleto (Pg)

Si ricorda alle Società organizzatrici che al raduno potranno partecipare i giovani calciatori, che rispondono ai seguenti requisiti:

- calciatori che abbiano residenza nella regione in cui viene svolto il raduno o in provincia limitrofa anche se appartenente a regione diversa;
- calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12.mo anno di età e che per fascia d'età appartengono al massimo alla categoria Allievi;
- i giovani calciatori devono essere muniti di regolare nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza.
- è fatto divieto assoluto il coinvolgimento di persone non tesserate per le società richiedenti il raduno, che non potranno avere accesso agli spogliatoi, né tantomeno al rettangolo di gioco;
- al rettangolo di gioco ed agli spogliatoi potranno avere accesso soltanto le persone segnalate dalle società richiedenti il raduno, purché tesserate per le stesse.

Questo Comitato Regionale eserciterà in ogni caso una vigile azione di controllo circa il rispetto della normativa **(v. già citato C.U. n.1/F.I.G.C.-S.G.S.)**.

Eventuali inadempienze comporteranno provvedimenti disciplinari a carico delle società richiedenti il raduno, di quelle partecipanti e degli stessi atleti.

I Dirigenti/Tecnici responsabili del raduno sono:

**GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A.
A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO**

**SIGG. MICHELE SBRAVATI, ATTILIO ANRESE.
SIGG. GIANCARLO TULLI, LUCIANO ARISTEI.**

* * * * *

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

a) Attività di Rappresentativa

RAPPRESENTATIVA REGIONALE CATEGORIA ALLIEVI (1993-1994)

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto – **Sig. Massimo GAROFANINI** – convoca per **MERCOLEDI 17 MARZO 2010** alle ore **14,30** presso lo **STADIO COMUNALE CAMBIOTTI LOC ZAPPACENERE DI GUBBIO** (sintetico) gentilmente concesso dalla Società **ATLETICO GUBBIO** per sostenere una gara amichevole con la squadra **ALLIEVI NAZIONALI** della soc. **GUBBIO 1910**
i sotto elencati calciatori:

	BASTIA SETTORE GIOVANILE	MARIANI SIMONE
POL.D.	CAMPITELLO	PICCHIONI GABRIELE.
A.S.D.	CANNARA	BOLLETTA MARCO, BUZZAO GIACOMO.
A.S.	DERUTA	MINELLI LUCA, ZUCCONI FEDERICO.
S.S.D.	GROUP C.DI CASTELLO SRL	BRUSCHI TOMMASO, CASELLI FILIPPO.
A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL	GALLO ROBERTO.
U.S.	S. BIAGIO PROMANO T.	SANTINI ALESSANDRO.
	SANFATUCCHIO CALCIO A.S.D.	CERBINI ROBERTO.
S.S.D.	SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L.	GUADAGNI JALLIL, RENGHI DAVIDE.
A.S.D.	SAN SISTO	CIMBELLI MATTEO, RUSSO GIUSEPPE.
A.S.D.	SPORTING TERNI	BAIOCCO LEONARDO, LAVAGNA LEONARDO, LIZZI LEONARDO, PAGLIAROLI GIAMMARCO.
A.S.D.	TIBERIS MONTECORONA	TASSI NICOLA

SI RICORDA PORTARE DUE FOTO FORM. TESSERA E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Gli interessati dovranno presentarsi con la massima puntualità Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	LUCIANO ANGELUCCI
SELEZIONATORE	SIG.	MASSIMO GAROFANINI
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI	SIG.	ANTONIO RUBECA, MASSIMO FANALI
PREPARATORE PORTIERI	SIG.	ANDREA LUPORINI
MEDICO	DR.	ROBERTO TROMBY
MASSAGGIATORE	SIG.	MARCO BARLOZZO

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata a MASSIMO GAROFANINI cell. 3487316186 Documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069631.

b) Attività di Rappresentativa

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSI REGIONALI (anno 1995)

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSI REGIONALI (anno 1995)

Il C.R. UMBRIA, su indicazione dello STAFF TECNICO convoca per **GIOVEDÌ 18 MARZO 2010**, alle **ore 14,30**, presso lo **STADIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO(PG)**, gentilmente concesso dalla Società ACD TRASIMENO, per sostenere una gara amichevole con la squadra GIOVANISSIMI NAZIONALI dell'AREZZO CALCIO S.p.a., i sotto elencati calciatori:

A.S.D.	CANNARA	PACI ANDREA, ROSCINI NICOLA.
A.C.D.	GRIFOPONTE TORGIANO	VITALE ANTONIO.
S.S.D.	GROUP CITTA' DI CASTELLO SRL	BOTTEGHI MARCO, ROSSI MARCUS.
A.S.D.	JUNIOR ANGELANA	CARLONI FRANCESCO.
S.C.	MONTE MALBE ELLERA ASD	SPEZIALI MICHELE.
POL.	NUOVA FULGINIUM A.S.D.	MRVOYSAK ARIS.
U.S.D.	PIEVESE	COPPETTI ALESSIO.
S.S.D.	SANSEPOLCRO CALCIO SRL	TAVERNELLI NICOLA, VALENTINI TOMMASO.
A.S.D.	SAN SISTO	BAGNOLI RICCARDO, TINOZZI ALBERTO.
A.S.D.	SPORTING TERNI	DODAY EMILIANO, MAURINI JONATHAN, PIERSANTELLI RICCARDO.
A.S.D.	TIBERIS MONTECORONA	LEONARDI GIACOMO
A.D.	VOLUNTAS CALCIO SPOLETO	CONTI ANDREA, TESTAGUZZA FRANCESCO, TROKA FLORAND.

Dirigente Accompagnatore:	DOMENICO PIANO
Selezionatore:	GIACOMO PARBUONI
Collaboratore Tecnico:	SANTE BISTONI
Preparatore Atletico	SIMONE RUBECA
Preparatore Portieri:	CARLO ALBERTO CAPORALI
Massaggiatore:	GIANCARLO CIACCINI
Medico:	ROBERTO Dott. NELLI
Collaboratore:	MASSIMO FANALI

SI RICORDA PORTARE DUE FOTO FORM. TESSERA E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 del NOIF) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. Eventuali gravi motivi, che impediscano di rispondere alla suddetta convocazione, dovranno essere comunicati entro e non oltre **MERCOLEDÌ 17 MARZO 2010** al Dirig. Accompagnatore. DOMENICO PIANO tel.335/5439975 oppure via fax al numero 075/5069631.

I calciatori convocati dovranno presentarsi, con **puntualità e muniti di indumenti da giuoco (compresi i parastinchi) e copia del CERTIFICATO MEDICO di idoneità.**

Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

4.1. Risultati gare del 10/03/2010

CAMPIONATO:	SECONDA CATEGORIA	GIRONE: C	
DATA	GIORNATA		
10/03/10	5/R	VIGOR VALTOPINA 2000	VIOLE 0 - 1
CAMPIONATO:	SECONDA CATEGORIA	GIRONE: D	
DATA	GIORNATA		
10/03/10	6/R	REAL DERUTA	M.PETRIOLO FONTIGNANO 2 - 1
CAMPIONATO:	SECONDA CATEGORIA	GIRONE: E	
DATA	GIORNATA		
10/03/10	5/R	NUOVA CASTELTODINO	CASTEL DI LAGO 0 - 1
CAMPIONATO:	REGIONALE JUNIORES	GIRONE: A1	
DATA	GIORNATA		
10/03/10	7/R	TODI CALCIO	NESTOR CALCIO 1 - 2

4.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Oreste Giulioni, nella **seduta del 12/03/2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 10/ 3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 26/ 3/2010

CENCI ALDO (REAL DERUTA)
Per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. (recidiva specifica)

GAMBACORTA ANDREA (VIOLE)
Per comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. (recidiva specifica)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

EGWU ALOYSIUS CAUKWV	(NUOVA CASTELTODINO)
PINTI FRANCESCO	(VIGOR VALTOPINA 2000)
GAUDENZI MARCO	(VIOLE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

CIPRIANI MAURO	(CASTEL DI LAGO)
ORNELLI DIEGO	(VIGOR VALTOPINA 2000)
PIERMATTI ROBERTO	(VIGOR VALTOPINA 2000)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MENCARELLI ALESSIO	(M.PETRIOLO FONTIGNANO)
TREQUATTRINI STEFANO	(M.PETRIOLO FONTIGNANO)
MAZZOCCHINI ALESSANDRO	(REAL DERUTA)
ANNIBALI SILVANO	(VIGOR VALTOPINA 2000)

AMMONIZIONE VI infr

VERBENA GIACOMO	(REAL DERUTA)
-----------------	---------------

AMMONIZIONE V infr

BRANDI ALDO	(M.PETRIOLO FONTIGNANO)
-------------	-------------------------

AMMONIZIONE II infr

RICCARDI GIAMPAOLO	(CASTEL DI LAGO)
--------------------	------------------

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE DEL 10/ 3/2010

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

BONCINI ANDREA	(NESTOR CALCIO)
----------------	-----------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

FRAOLINI MICHELE	(TODI CALCIO)
------------------	---------------

AMMONIZIONE VI infr

ZUCCONI GIACOMO

(NESTOR CALCIO)

AMMONIZIONE V infr

CIAVOLA LORENZO

(NESTOR CALCIO)

FABRIZI NICOLA

(TODI CALCIO)

AMMONIZIONE II infr

BAIOCCO RICCARDO

(NESTOR CALCIO)

PADIGLIONI CLAUDIO

(TODI CALCIO)

4.3. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' - A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. - IN RIFERIMENTO ALLA GARA - SAN MARCO JUVENTINA / VIRTUS LA CASTELLANA - DISPUTATA IL 06.02.2010 A SAN MARCO (PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 10.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER INIBIZIONE FINO AL 30.06.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MILLETTI GIANFRANCO.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

- **Richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il comportamento tenuto dal dirigente della società A.S.D. San Marco Juventina F.C. Sig. Milletti Gianfranco nei confronti dell'arbitro appare pacifico per quanto né concerne gli insulti e le minacce all'indirizzo del direttore di gara, mentre al contrario non risulta in modo univoco e certo la condotta del Milletti volta al tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro. Alla luce di quanto precede tenendo nel dovuto conto della recidiva appare equo in parziale accoglimento del reclamo contenere l'inibizione del Milletti Gianfranco fino al 30.05.2010.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD San Marco Juventina e per l'effetto riduce l'inibizione inflitta al Milletti Gianfranco fino al 30.05.2010.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

ALLIEVI PROVINCIALI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VALNERINA/GRIFOPONTE TORGIANO - DISPUTATA IL 06.02.2010 AD ARRONE (TR), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.45 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L'AMMENDA DI €. 250,00;

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

- **Richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l'arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

La mancata presenza dell'arbitro, sebbene regolarmente convocato, non permette a questa Commissione di far chiarezza in merito all'episodio verificatosi a fine gara, nel momento in cui l'arbitro si accingeva a lasciare lo stadio a bordo della propria autovettura. Più precisamente non si è potuto chiarire se la presenza di alcune persone abbia intralciato e ritardato l'uscita dell'impianto sportivo del direttore di gara, e ciò proprio sulla scorta di quanto dichiarato dal delegato Campisi Oreste, che svolgeva le funzioni di assistente dell'arbitro. Il predetto ha chiaramente riconosciuto il comportamento tenuto dal pubblico durante la gara nei confronti dell'arbitro, ma ha decisamente negato, essendo personalmente presente, che l'arbitro sia stato ostacolato nell'uscita dal campo di gioco con la propria autovettura. Alla luce di quanto sopra si ritiene equo ridurre la sanzione nella misura di €.150,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società S.G. Valnerina riduce l'ammenda alla predetta società ad €. 150.00.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

JUNIORES PROVINCIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, composta da:

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA' A.S.D. PROFIAMMA E F.C. REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PROFIAMMA/REAL VIRTUS - DISPUTATA IL 20.02.2010 A SAN GIOVANNI PROFIAMMA (PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.51 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATA 23.02.2010 PUBBLICATA IN PARI DATA.

PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE LE SOCIETA';

**PER AMMENDA AD €.500,00 ALLA SOCIETA' PROFIAMMA;
PER SQUALIFICA PER SETTE GARE INFLITTA AL CALCIATORE CANFARINI FEDERICO DELLA SOCIETA' PROFIAMMA;**

PER AMMENDA DI €.350,00 ALLA SOCIETA' REAL VIRTUS.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo le società, adducendo i seguenti:

motivi

- **Richiesta di riduzione delle sanzioni.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l'arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei procedimenti per riunione soggettiva ed oggettiva.

Ciò premesso, la Commissione rileva che dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultata confermata l'impossibilità di proseguire la partita a causa della rissa verificatasi al quarantesimo del secondo tempo che ha visto coinvolti la quasi totalità dei giocatori di entrambe le squadre nonché i dirigenti.

L'arbitro ha, inoltre, precisato di aver tentato reiteratamente la ripresa del gioco, invitando formalmente in tal senso i capitani delle squadre in due occasioni, ma di non essere riuscito nell'intento in quanto entrambi i capitani, nonostante tali inviti, hanno proseguito nella rissa in corso.

In virtù di quanto sopra, ai sensi dell'art.64 N.O.I.F. appare corretta la decisione adottata dal direttore di gara che ha decretato l'interruzione dell'incontro ed altrettanto corretta la decisione adottata dal G.S. di sanzionare le due società con la perdita della gara, in quanto ambedue responsabili della relativa interruzione e mancata ripresa del gioco.

La Commissione ritiene peraltro equo ridurre a sei giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Canfarini Federico e ridurre ad €.300,00 e 250,00 le sanzioni dell'ammenda inflitte, rispettivamente, al Profiamma ed alla Real Virtus.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce a sei giornate la squalifica al calciatore Canfarini Federico, riduce ad €.300,00 l'ammenda a carico della società Profiamma e ad €.250,00 l'ammenda a carico della Real Virtus.

Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S..

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

JUNIORES PROVINCIALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CIRCOLO ORATORIO G.G. BOSCO – CICONIA CALCIO DISPUTATA IL 14.11.2010 A DON BOSCO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 18.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER L'OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

- **Richiesta di riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l'arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il G.S. della Delegazione Provinciale di Terni, con delibera pubblicata nel C.U. nr.16 del 10.12.2009, rigettava il reclamo proposto dalla società ASD Ciconia Calcio avverso la posizione irregolare del calciatore Almeida Dayron per non essere stato preannunciato nelle 24 ore successive alla gara ai sensi dell'art.29 comma 8 lettera b) del C.G.S.

La suddetta società proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione affermando la insussistenza dell'obbligo del preannuncio ed a tal fine allegava una nota esplicativa della FIGC del 24/X/2008 prot. 4.1428/GG/.Sosteneva, inoltre, nel merito, che il calciatore Almeida Dayron non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe indicata in quanto non tesserato, per la stagione 2009/2010 per il Circolo Oratorio San Giovanni Bosco.

Premesso quanto sopra, osserva questa Commissione che la norma procedurale di riferimento per la disciplina sportiva in ambito regionale della LND è l'art.46 C.G.S, il quale, al 3° comma, prevede che i reclami avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara sono proposti al G.S. nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa, senza richiedere il preannuncio del reclamo medesimo.

Il reclamo di primo grado deve ritenersi, pertanto, tempestivamente proposto e fondato nel merito, dal momento che dagli atti risulta che il calciatore Almeida Dayron, alla data del 14.11.2009, non risultava tesserato per il Circolo Oratorio San Giovanni Bosco. Il reclamo deve, di conseguenza, trovare accoglimento. A ciò consegue l'irrogazione nei confronti del Circolo Oratorio San Giovanni Bosco, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Ciconia Calcio, annulla l'impugnata decisione del G.S. e per l'effetto infligge alla società Circolo Oratorio San Giovanni Bosco la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe indicata con il punteggio di 0-3.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente Avv. Francesco Temperini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Roberta Gubbiotti
Avv. Paolo Cutini
Avv. Andrea Castellini
Avv. Maurizio Lorenzini
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli

4.4. Variazioni

a) VARIAZIONI CAMPO

1^ CATEGORIA

1) GARA VENTINELLA / NUOVA ALBA (GIRONE B)

Causa l'inagibilità del campo sportivo "L. Ragni" di Soccorso di Magione, seguito accordi la gara in oggetto avrà luogo **DOMENICA 14 MARZO 2010** alle **ore 17,30**, presso il **Campo Sportivo di Ponte Valleceppi (sintetico)**.

2) GARA CASCIA / STRONCONE (GIRONE C)

Causa l'inagibilità del Campo sportivo di Cascia, seguito accordi la gara in oggetto avrà luogo **DOMENICA 14 MARZO 2010** alle **ore 15,00**, presso il **Campo Sportivo "Flaminio" (sintetico) di Spoleto**.

ALLIEVI REGIONALI

3) GARA S.BIAGIO PROMANO TRESTINA / MAGIONE (GIRONE A)

Causa l'inagibilità del campo sportivo di Promano, seguito accordi la gara in oggetto avrà luogo come da calendario, presso il **Campo Sportivo Loc. Cinquemiglia di Città di Castello**.

4) GARA PILA CALCIO / SPORTING TERNI (GIRONE B)

Causa l'inagibilità del campo sportivo di Pila, seguito accordi la gara in oggetto avrà luogo come da calendario, presso il **Campo Sportivo Parrocchiale "S.Andrea" di Bagnaia di Perugia**.

GIOVANISSIMI REGIONALI

5) GARA PIEVESE / GUBBIO 1910 (GIRONE A)

Causa l'inagibilità del campo sportivo di Città della Pieve, seguito accordi la gara in oggetto avrà luogo come da calendario, presso il **Campo Sportivo "Gattobigio" Loc. Ponticelli di Città della Pieve**.

6) **GARA TEVERE / PERUGIA CALCIO (GIRONE A)**

Seguito accordi tra le Società la gara in oggetto avrà luogo come da calendario, presso lo stesso campo, con inizio alle **ore 9.00**.

b) **MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 14/03/2010**

PROMOZIONE

7) **GARA PIEVESE / POZZO (GIRONE B)**

Seguito ordinanza comunale per impraticabilità del campo causa neve e seguito accordi Società, la gara in oggetto verrà posticipata a **MERCOLEDÌ 24 MARZO 2010** con inizio alle **ore 15,15**, stesso campo.

c) **RECUPERI GARE DEL 13/02/2010**

2^ CATEGORIA

8) **GARA REAL SAN MARTINO IN COLLE / RAMAZZANO (GIRONE D)**

Seguito accordi Società, la gara in oggetto in programma **MERCOLEDÌ 17 MARZO 2010** verrà disputata lo stesso giorno con inizio alle **ore 20,00**, stesso campo.

5. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE FEMMINILE

5.1. Variazioni

a) MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 13/03/2010

FEMMINILE

1) GARA GRIFO PERUGIA / S.ERACLIO

Seguito accordi tra le Società la gara in oggetto viene rinviata a data da destinarsi.

b) MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 14/03/2010

FEMMINILE

2) GARA JULIA SPELLO / DREAM TEAM TRASIMENO

Seguito accordi tra le Società la gara in oggetto viene rinviata a data da destinarsi.

3) GARA MONTEMALBE ELLERA A.S.D. / REAL GRIFO FEMMINILE PG.

Seguito accordi tra le Società, la gara in oggetto in programma **DOMENICA 14 MARZO 2010**, avrà luogo presso l'Antistadio Comunale "Fioroni" di Ellera Umbra, con inizio alle ore **17,30**.

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 27 03 2010.

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 12 MARZO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)